



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 11/06/2020

### FATTO

Il ricorrente rappresenta quanto segue:

- in data 28/01/2020 incassava dei BFP serie P/Q emessi nel 1989;
- da simulazione effettuata su CDP si avvedeva di non aver ricevuto il rimborso come indicato sui titoli;
- dopo aver esperito reclamo, otteneva una integrazione degli interessi che non risultava però corretta con riguardo agli interessi indicati per il periodo dal 21° al 30° anno.

Chiede il ricalcolo degli interessi come indicato su ogni titolo.

L'intermediario nelle controdeduzioni espone che:

- i Buoni in causa era soggetto alla disciplina del risparmio postale di cui agli artt. 171-182 del DPR n. 156/1973 e degli artt. 203-214 del DPR n. 256/1989;
- ai sensi dell'art. 173 del DPR 156/73, modificato con DL n.460/1974, convertito nella L. n.588/1974, le variazioni del saggio di interesse dei BPF potevano essere estese, con DM da pubblicarsi in GU, ad una o più delle precedenti serie;
- sul BFP in controversia, emessi con l'utilizzo dei moduli della vecchia serie P, risultava apposto, al momento del rilascio, il timbro "Q/P" sul fronte e sul retro la misura dei nuovi tassi pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DM D.M. 13



giugno 1986, risultavano regolarmente appartenere alla nuova serie "Q", istituita dal DM stesso;

- il citato DM prevedeva che sul retro dei buoni delle vecchie serie venisse apposto un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e cioè al tasso del 12% come indicato dal timbro e non del 15% come previsto per la serie P;
- alla data di presentazione per il rimborso al cliente veniva riconosciuto esattamente quanto stabilito dagli art. 4 e 5 del DM citato nella misura dei nuovi tassi come indicati nella tabella allegata allo stesso DM;
- il rendimento dei Buoni non cambiava dal 16<sup>a</sup> al 30<sup>a</sup> anno; mutava solo il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno era semplice mentre sino a quel momento era composto;
- l'ABF in numerose decisioni aveva accolto la domanda affermando la non incorporazione nel testo cartolare delle complete determinazioni ministeriali mancando la parte relativa dal 21° al 30° anno, ciò non trovava fondamento nella norma, posto che il DM 1986 non prescriveva di indicare anche l'importo bimestrale;
- il timbro impresso sui buoni dall'intermediario si sostituiva "in toto" a tutto quanto originariamente stampato nella parte posteriore, con la conseguenza che era del tutto irragionevole ritenere che esso non sostituisse l'ultima riga;
- in ragione di ciò il titolare non aveva motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati dalla scritta stampata sul retro del Buono;
- In ogni caso il contenuto del DM era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19);
- l'assoluta correttezza del comportamento dell'intermediario era stato riconosciuto in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal MEF con la recente nota prot. 12768 del 15/02/2018;
- la Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19), nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplinava il rilascio dei Buoni, aveva ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni viene stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie;
- la sussistenza di un affidamento risultava pertanto infondata;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 aveva deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame;
- con sentenza del 20/02/2020 la Corte Costituzionale aveva dichiarato inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si consentiva di estendere con decreto del ministero del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro per le PT, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie dei BPF emesse precedentemente al DM stesso.

L'intermediario, richiama ed allega svariate pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché una comunicazione del MEF.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

La cliente nelle repliche ha contestato che su parte dei buoni in controversia (nn. 23,24,25,39 e 40) non risultava apposto sul retro alcun il timbro contenente i nuovi tassi della serie Q.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

- A. La presente controversia riguarda n. 7 buoni, serie Q/P emessi nell'anno 1989, di L. 2.000.000 ciascuno, di cui è contitolare il cliente, il quale afferma di aver riscosso i buoni in data 28/01/2020 e di aver ricevuto dall'intermediario, a seguito del reclamo una ulteriore integrazione degli interessi. In proposito lamenta l'errata liquidazione dei rendimenti, con particolare riguardo al periodo dal 21° al 30° anno. L'intermediario afferma la correttezza dell'importo liquidato effettuato in base ai rendimenti previsti per la serie Q.
- B. Il cliente versa in atti copia di n. 7 BFP, dei quali tre (nn. 23,24 e 25) emessi in data 17/04/1989, due (nn. 30 e 31) emessi il 20/07/1989 e due (nn. 39 e 40) emessi il 15/11/1989.

Il Collegio rileva che:

i buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

per tutti i BFP sono stati utilizzati i moduli della serie P; sulla parte anteriore recano un timbro di rettifica della serie in "serie Q/P";

solo su due BFP (nn. 30 e 31) risulta apposto sul retro il timbro "serie Q/P" con i rendimenti della serie Q sino al 20° anno; sugli altri titoli (nn. 23,24,25,39 e 40) figura solo la tabella stampata sul cartaceo originale della serie "P".

- Per gli anni dal 21° al 30° sul retro dei titoli è indicato: *"più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*, relativo alla serie P.

Con riguardo ai rendimenti dal 21° al 30° anno, il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi ABF che è nel senso di accogliere la domanda formulata dal Cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo. In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente). Detto orientamento è stato da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020, il quale ha ritenuto di applicare il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.

In particolare, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.*

*Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*

B) *L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA